

CIRCOLARE N. 618

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2,
comma 100, lettera a)**

Ammissibilità delle fideiussioni bancarie in favore di consorzi di imprese di autotrasporto merci su strada per conto terzi, al fine di garantire il pagamento di pedaggi o biglietti per passaggi in nave

Si fa riferimento alle fideiussioni rese da istituti bancari in favore di consorzi di imprese di autotrasporto merci su strada per conto terzi, al fine di garantire il pagamento di pedaggi o biglietti per passaggi in nave, finalizzate a consentire ai consorzi di centralizzare il pagamento di pedaggi e biglietti, al fine di ottenere i benefici previsti dalla legge (rimborso percentuale dei pedaggi autostradali e ecobonus per l'uso delle c.d. autostrade del mare) al raggiungimento di determinate soglie di spesa.

Al riguardo, si informa che tali operazioni sono ammissibili all'intervento del Fondo di Garanzia e come per le altre tipologie di "fideiussioni" ammissibili all'intervento del Fondo, ai fini delle procedure di attivazione della garanzia, l'evento "inadempimento" è rappresentato dalla data di ricezione della lettera di escussione della fideiussione bancaria.

Dalla data di inadempimento decorrono i termini previsti dalle Disposizioni Operative per l'avvio delle azioni di recupero mediante l'invio da parte della Banca fideiubente dell'intimazione di pagamento nei confronti dell'impresa, che contenga come prescritto l'ammontare dell'importo escusso maggiorato degli interessi previsti.

Successivamente, nei termini previsti dalle Disposizioni Operative, potrà essere richiesta l'attivazione della garanzia del Fondo.

La presente Circolare è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.

MedioCredito Centrale S.p.A.

Antonella Baldino
